



Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 4 LUG, 2019

OGGETTO: Conferimento incarico legale Avv. Giuseppe Macciotta. Art.17 D.Lgs.n.50/2016: parere e assistenza legale nella prosecuzione dell'Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori relativi alla <<Realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e componenti edilizie presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu">>.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 4 LUG, 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas

*Su proposta della SSD Affari legali*

PREMESSO

che: a) nell'ambito del programma PO FESR 2007-2013, ASSE III – Linee di attività 3.1.1. c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" L.R. 29 maggio 2007 n. 2 art.15, comma 7, l'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente – Servizio della sostenibilità ambientale e Valutazione impatti, in attuazione delle Deliberazioni RAS n. 41/14, del 8.9.2009 e n. 43/13 del 25.9.2009, aveva promosso un programma rivolto alle Aziende Sanitarie Pubbliche della Sardegna per cofinanziare la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici integrati nelle strutture edilizie degli ospedali pubblici;

b) che con la deliberazione n. 52 del 18.01.2012 era stata indetta e pubblicata la Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in argomento;

c) che con atto deliberativo n. 1607 del 17.10.2012 è stato assegnato, all'ATI Consorzio Stabile Zenit – S.A.COM. S.r.l. – Di Stefano Costruzioni Generali – Progettazione Sispi – Ing. Andrea Villani, l'incarico relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori inerenti: "Realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e componenti edilizie presso l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu", per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 4.387.387,99=Iva esclusa;

d) che con sentenza n. 257/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, accogliendo il ricorso principale proposto dall'Impresa CPL Concordia società cooperativa, classificatasi al secondo posto della graduatoria di merito, ha disposto l'esclusione dell'ATI Consorzio Stabile Zenit – S.A.COM. S.r.l.– Di Stefano Costruzioni Generali – Progettazione Sispi S.r.l. – Ing. Andrea Villani;

e) che con la deliberazione n.542 del 5.4.2013 era stata revocata l'originaria aggiudicazione della predetta gara all'A.T.I. Consorzio Stabile Zenit – S.A.COM. S.r.l. – Di Stefano Costruzioni Generali – Progettazione Sispi S.r.l. - Ing. Andrea Villani, con il passaggio al secondo aggiudicatario RTI CPL Concordia- Impresa Pellegrini;

25



- f) che con la deliberazione n. 1473 del 26.8.2015 veniva risolto il contratto con l'aggiudicataria CPL Concordia per inadempienza e veniva contestualmente aggiudicato l'appalto all'Impresa SIRIMED S.r.l., allo stesso importo del contratto stipulato con la CPL Concordia;
- g) che il 25.09.2015 veniva stipulato il contratto con l'Impresa SIRIMED, che accettava di eseguire i lavori secondo il progetto esecutivo redatto dalla CPL Concordia ed allo stesso prezzo offerto dalla stessa CPL Concordia;
- DATO ATTO che in relazione al citato avvicendamento di CPL Concordia con Sirimed pende un contenzioso per il quale la difesa dell'Azienda è stata affidata all'Avv. Giuseppe Macciotta;
- CONSIDERATO che successivamente alla realizzazione dei lavori ed al collaudo, il 15.9.2017, si verificava un evento negativo dal quale sono derivati e continuano a derivare ingenti danni per l'Azienda;
- DATO ATTO che a seguito di tale evento negativo è anche emerso che la Sirimed non aveva effettuato interventi manutentivi pur previsti in contratto;
- CONSIDERATO che in conseguenza di quanto sopra è necessario esaminare ogni possibilità giuridica per il conseguimento dell'interesse pubblico rappresentato dalla effettiva esecuzione degli interventi manutentivi e dal ristoro dei danni subiti;
- CONSIDERATO che in ragione dell'ingente carico di lavoro dell'Ufficio Legale interno e per la riconoscibile complessità della vicenda, l'Azienda debba avvalersi di una consulenza legale esterna da affidare a studio legale specializzato nella materia;
- CONSIDERATO altresì che dalla vicenda emergono indizi concreti e probabilità elevate che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario;
- VISTA la Linea guida ANAC 12/2018 e la successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6.6.2019 nella causa C-264/18, sull'incarico di difesa in giudizio nel singolo caso come contratto fiduciario;
- CONSIDERATO che ricorrono tutte le condizioni di legge per l'affidamento dell'incarico esterno tra i legali che hanno fatto richiesta di essere inseriti nell'Elenco pubblico dell'Azienda, approvato con deliberazione 210/2015;
- VISTO che il preventivo richiesto allo studio legale dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che come sopra rappresentato si trova già a completa conoscenza della vicenda, è in linea con i minimi tariffari fissati dalla citata deliberazione 210/2015;
- RITENUTO di dover adottare formale provvedimento di incarico e formale approvazione del preventivo ricevuto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di conferire all'Avvocato Giuseppe Macciotta, con studio in Cagliari viale Diaz 29, l'incarico per un parere e l'assistenza dell'A.O. Brotzu nella vertenza in corso con l'Impresa SIRIMED relativa all'esecu-

*GB*



zione dell'Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori relativi alla <<Realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e componenti edilizie presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu">>;

- 2) Di approvare il preventivo di parcella presentato con mail del 28.6.2019;
- 3) Di demandare all'Ufficio Legale la trasmissione di tutta la documentazione di competenza comunicando altresì al legale incaricato tutte le altre informazioni utili per la buona riuscita dell'incarico;
- 4) Di disporre che per la liquidazione degli onorari dell'Avv. Giuseppe Macciotta si provvederà con successivo atto amministrativo imputando le relative somme al numero di conto pertinente del presente esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

